

Allegato parte integrante
ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'attivazione di interventi a favore di studenti con minorazioni visive

Tra le parti:

- (1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata dal dott. Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, il quale interviene e agisce nella sua qualità di dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998;
- (2) "COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO – ONLUS", di seguito denominata "Cooperativa", con sede in Trento, Via della Malvasia 15, codice fiscale e partita Iva n. 02085130223, rappresentata dal signor Ferdinando Ceccato, nato a Borgo Valsugana (TN) il 02 maggio 1960, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa;

si stipula il seguente:

CONTRATTO

CAPO I

Campo di applicazione

Art. 1

(Oggetto del contratto)

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di interventi volti a promuovere l'inserimento nella scuola degli studenti con bisogni educativi speciali derivanti da minorazioni sensoriali della vista, ai sensi dell'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e del relativo regolamento di attuazione. In tale contesto la Provincia affida alla Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus che accetta, la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) l'attività di coordinamento e presidio delle funzioni svolte dai facilitatori alla comunicazione e dai lettori a favore degli studenti affetti da minorazione visiva.
- b) l'attività di sostegno psicologico a favore di studenti affetti da minorazioni sensoriali della vista ed alle loro famiglie;
- c) la predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille, necessaria per garantire agli studenti con minorazioni visive la piena partecipazione all'attività educativa realizzata dalla scuola.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

Destinatari degli interventi sono gli studenti affetti da minorazioni sensoriali della vista, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138, frequentanti le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

CAPO II

Attività di sostegno psicologico e coordinamento

Art. 3

(Finalità dell'intervento)

La Cooperativa eseguirà i seguenti interventi:

- a) attività di coordinamento e presidio delle funzioni svolte dai facilitatori alla comunicazione e dai lettori a favore degli studenti affetti da minorazione visiva, favorendo il collegamento tra scuola, famiglia, azienda sanitaria e figure professionali che operano nell'ambito dei diversi servizi;
- b) attività di sostegno psicologico a favore degli studenti affetti da minorazioni sensoriali della vista ed alle loro famiglie;

Tale servizio ha lo scopo di assicurare la massima ricaduta educativa e il miglior conseguimento delle finalità previste dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

L'attività della Cooperativa, che si avvarrà degli operatori di cui al successivo articolo 4, dovrà favorire un'ampia e corretta comunicazione ai docenti, nell'intento di consentire interventi utili a migliorare le capacità di apprendimento dell'alunno.

Art. 4

(Requisiti di professionalità)

Il servizio dovrà essere svolto da psicologi, iscritti all'albo, con professionalità adeguata ossia con approfondite conoscenze in merito ai disturbi della vista e alla tiflodidattica, con capacità relazionali e di gestione di gruppi di lavoro, di ascolto e rilevazione dei bisogni delle famiglie.

Art. 5

(Localizzazione degli interventi)

Gli interventi dovranno essere assicurati:

- a) nella scuola, agli studenti con minorazioni sensoriali della vista, fornendo consulenza agli operatori scolastici;
- b) nelle famiglie, anche a domicilio;
- c) nella sede della Cooperativa, fornendo sostegno psicologico agli studenti stessi e alle famiglie.

Art. 6

(Obblighi della Cooperativa)

La Cooperativa dovrà garantire il servizio professionale, predisporre i piani di lavoro e curarne l'attuazione previo accordo con le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

Art. 7

(Monte ore)

L'intervento oggetto del presente Capo dovrà essere realizzato nel limite di 1.000 (mille) ore da svolgersi nel periodo di attività stabilito nel successivo articolo 13.

Art. 8

(Corrispettivo orario)

Il corrispettivo per l'attività di cui al presente Capo viene determinato in euro 41,00 onnicomprensivi lordi, per ogni ora di prestazione e per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale.

Art. 9

(Modalità di pagamento)

La liquidazione delle ore che si riferiscono alle prestazioni di cui al presente Capo, sarà effettuata dalla Provincia di norma con cadenza mensile posticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento d'idonea documentazione fiscale presentata dalla Cooperativa, previa verifica del dirigente della Struttura provinciale competente della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.

Alla documentazione fiscale, dovrà essere allegata da parte della Cooperativa una relazione sintetica illustrativa del lavoro svolto e un prospetto riepilogativo dal quale siano desumibili in forma esaustiva le prestazioni effettuate e le ore svolte, secondo quanto disposto dal Servizio competente in materia di istruzione del primo grado.

CAPO III

Predisposizione e stampa dei testi scolastici

Art. 10

(Finalità dell'intervento)

La Cooperativa provvederà alla predisposizione e stampa dei testi scolastici ingranditi e in testo braille, in base ai fabbisogni degli studenti con minorazioni della vista.

Art. 11

(Corrispettivo)

Per la realizzazione del servizio di ingrandimento dei testi scolastici e di traduzione in testo braille è previsto un compenso massimo omnicomprensivo, pari ad euro 27.714,00 (ventisettemilasettecentoquattordici/00). Il numero di pagine ingrandite dei testi scolastici e di traduzione in testo braille previsto per ciascun livello di istruzione è definito come di seguito indicato:

Livello di istruzione	Pagine ingrandite Braille
Scuola primaria	8.100
Scuola secondaria di primo grado	2.900
Scuola secondaria di secondo grado	3.900
Totale pagine ingrandite e in testo braille	14.900

Ai fini della determinazione del compenso è stabilito un costo forfettario per ogni pagina ingrandita o in braille pari ad euro 1,86 (uno/86).

Sono consentite delle variazioni compensative tra il numero di pagine ingrandite e in testo braille previsto per i diversi livelli di istruzione purché tali variazioni non comportino un aumento del numero totale di pagine ingrandite o in testo braille che è fissato in 14.900 (quattordicimilanovecento) pagine.

Art. 12

(Modalità di pagamento)

La liquidazione del compenso pattuito per le prestazioni di cui al presente Capo, sarà effettuata, anche in più soluzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento d'ideale documentazione fiscale presentata della Cooperativa, previa verifica del dirigente della Struttura provinciale competente della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente.

Alla documentazione fiscale presentata della Cooperativa dovranno essere allegate le dichiarazioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie che attestano l'avvenuta prestazione del servizio con indicazione, per ogni studente con minorazione della vista, del numero di pagine ingrandite o predisposte in testo braille.

CAPO IV Norme comuni

Art. 13

(Durata del contratto)

Il presente contratto ha effetto dal giorno 10 settembre 2015 (dieci settembre duemilaquindici) e scade il 31 agosto 2016 (trentuno agosto duemilasedici); si dà atto che il presente contratto ha effetto anche nelle more della stipula.

Art. 14

(Diritto di recesso)

Il contratto può essere disdetto da una delle parti in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla controparte.

Art. 15

(Definizione delle controversie)

Le violazioni riscontrate da una delle parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione sarà rimessa a un Collegio arbitrale formato da tre membri dei quali il primo nominato dalla Provincia, il secondo dalla Cooperativa e il terzo nominato di comune accordo.

Art. 16

(Responsabilità verso terzi)

Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto del presente contratto, purché non direttamente imputabile alla Provincia, è a carico della Cooperativa.

Art. 17

(Dovere di riservatezza)

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario professionale e d'ufficio, le parti convengono sulla necessità del rispetto del diritto degli alunni assistiti alla riservatezza per quanto riguarda l'attività di cui al presente contratto.

Art. 18

(Accertamenti e verifiche)

La Provincia, attraverso propri funzionari o esperti allo scopo incaricati, potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alle prestazioni erogate dalla Cooperativa agli alunni interessati al presente contratto, con particolare riguardo alla qualità delle stesse. A tale scopo la Cooperativa fornirà tutti i dati richiesti.

Art. 19

(Tracciabilità dei pagamenti)

1. La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il codice CIG della presente convenzione è il seguente: 648618050F.

Art. 20
(Disposizioni anticorruzione)

Comma 1)

La “Cooperativa”, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima “Cooperativa” nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

La “Cooperativa”, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine la “Cooperativa” dà atto che l’amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La “Cooperativa” si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 della presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla “Cooperativa” il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21
(Adempimenti fiscali)

Comma 1)

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della “COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENINO”, mentre l’I.V.A. sul corrispettivo grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO destinataria della prestazione;

Comma 2)

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che:

a) che la “COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENINO” è da considerarsi una ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”);

b) che pertanto la presente convenzione è da considerarsi:

b.1) esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.;

b.2) soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera B), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad I.V.A.

Letto, accettato e sottoscritto,

Trento,

Ente "COOPERATIVA SOCIALE IRIFOR DEL TRENTO - ONLUS"

Il Presidente
- sig. Ferdinando Ceccato -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Infanzia e istruzione del primo grado
Il Dirigente
dott. Roberto Ceccato